

Legge 16 gennaio 2003, n. 3

"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 Gennaio 2003 - Supplemento Ordinario n.

5

.....*OMISSIS*.....

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI

Art. 24.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti)

1. La lettera *b*) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:

«*b*) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;».

2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «Il passaporto ordinario è valido per dieci anni»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio»;

c) il quarto comma è abrogato.

3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.